



<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<b>Direzione:</b> INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  <b>Area:</b> TRASPORTO SU GOMMA		
Prot. n. _____ del _____ <b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b>  Attuazione art. 84 della L.R. n. 7/2018 ultimo comma. Approvazione dei "criteri generali" su cui improntare l'azione amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni per i servizi di linea commerciale, per i servizi di linea di gran turismo e per i servizi di linea speciali (ex art.4 della L.R. n. 30/98 e ss.mm. e ii).			
_____ (FRATINI PALMIRA) _____ (FABRIZIO BERNARDO) _____ (B. FABRIZIO) _____ (S. FERMANTE) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'  <div style="text-align: right;">                     _____ (Alessandri Mauro)                      L'ASSESSORE                 </div>		
<b>DI CONCERTO</b>	_____ IL DIRETTORE		
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>  <b>Data dell' esame:</b>  con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>  IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio  _____	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		<b>Data di ricezione: 22/05/2019 prot. 329</b>	
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

**OGGETTO:** Attuazione art. 84 della L.R. n. 7/2018 ultimo comma. Approvazione dei “criteri generali” su cui improntare l’azione amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni per i servizi di linea commerciale, per i servizi di linea di gran turismo e per i servizi di linea speciali (ex art.4 della L.R. n. 30/98 e ss.mm. e ii).

## **LA GIUNTA REGIONALE**

Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità;

### **VISTI**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni riguardante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 22 ottobre 1993, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 20 novembre 2011, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni,;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, e successive modifiche;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge Finanziaria dello Stato);
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 concernente: “Legge di stabilità regionale 2019” e la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”;
- la Legge regionale 16 luglio 1998, n.30 riguardante “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art.21 della Legge regionale 10 agosto 2016, n.12 concernente “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”;
- l’art. 84 della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n.7 avente ad oggetto “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”;

### **P R E M E S S O**

- che con l’art.4 della L.R. n.30/1998 e s.m.i., in materia di trasporto pubblico locale, si definivano i servizi di trasporto pubblico su strada suddividendoli e classificandoli in: “Ordinari”, “Speciali”, “Sperimentali” e di “Gran Turismo”, dando una definizione per ciascuna fattispecie;
- che con la stessa L.R. n. 30/1998, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n.422/1997, si ripartivano anche le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico locale, tra Regione, Province e Comuni, rispettivamente all’art.6, agli artt.7 e 8 ed agli artt.9 e 10, ivi comprese le funzioni ed i compiti amministrativi a ciascuno attribuiti rispetto a detta classificazione;

- che la legge regionale n.14 del 06.08.1999 e s.m.i. ( Legge Delega della Regione Lazio) riprendeva e confermava dette deleghe, funzioni e compiti, così come stabiliti nella citata L.R. n.30/98;
- che da ultimo, con l'art.21 della L.R. n.12/2016 e con l'art.84 della più recente L.R. n.7/2018 sono state apportate modifiche a detta L.R. n.30/98, introducendo e definendo, tra l'altro, i "servizi di linee commerciali" soggetti a procedura autorizzatoria da parte dell'Amministrazione competente e definendo meglio i "servizi di linea speciali" sempre soggetti ad autorizzazione;
- che la stessa norma, così come modificata, evidenzia l'esigenza di disporre di "criteri generali" a cui attendere per il rilascio delle relative autorizzazioni ed in particolare l'ultimo comma dell'art. 84 della L.R. n. 7 del 20/10/2018, dispone che detti "criteri generali" siano approvati dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare Permanente, entro 6 mesi dalla emanazione della stessa legge (L.R. n.7 del 22.10.2018);
- che, pertanto, l'impianto normativo, così come modificato, prevede l'individuazione dei criteri base (criteri generali) su cui improntare l'azione amministrativa tesa al rilascio delle autorizzazioni, assegnando alla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare permanente, il compito di adottare detti criteri da applicarsi nell'esercizio delle funzioni di cui trattasi, anche da parte delle altre Amministrazioni competenti in materia (Province, Città Metropolitana, Comuni e Roma Capitale);
- che, ancora lo stesso art. 84 della L.R. n.7/2018 specifica meglio quelli che sono i "servizi di linea speciali" inserendoli anche questi nell'ambito di quelli soggetti ad autorizzazione amministrativa;
- che con le modificazioni e le integrazioni introdotte viene precisato anche che è sempre la Giunta Regionale, sentita la medesima Commissione Consiliare, ad adottare criteri tesi a regolamentare anche il rilascio delle autorizzazioni per i cosiddetti "Servizi di linee turistiche" definiti dalla stessa L.R. n.30/98 quali "servizi di trasporto pubblico su strada di gran turismo", già soggetti ad autorizzazione amministrativa da parte delle Amministrazioni competenti, anche secondo la precedente formalizzazione della Legge;
- che le modifiche introdotte, non vanno comunque ad alterare l'impianto generale della Legge circa le competenze della Regione e degli Enti Locali: Province e Comuni relativamente alle funzioni amministrative agli stessi attribuite e/o delegate con la L.R. n.30/98 poi confermate con la L.R. n.14/99, quindi:
  - rimane di competenza della Regione l'azione amministrativa inerente l'autorizzazione di linee commerciali e/o di gran turismo e/o speciali che attraversano due o più Province, o che sono dirette su Regioni limitrofe.
  - rimane di competenza della Provincia la potestà autorizzatoria circa le linee commerciali e/o di gran turismo e/o speciali che attraversano il territorio di più Comuni nell'ambito della stessa Provincia ovvero che raggiungano Comuni di una Provincia limitrofa la cui maggior percorrenza si svolge nel territorio della Provincia stessa;
  - rimane di competenza dei Comuni l'attività amministrativa e la potestà autorizzatoria circa le linee commerciali, di gran turismo e/o speciali che si sviluppano all'interno del territorio dello stesso Comune o che siano dirette verso "centri di servizio", ubicati anche nel territorio di altro Comune, nel qual caso è comunque necessario coinvolgere nell'azione amministrativa anche i Comuni attraversati con il raggiungimento di una "intesa"
- che a quest'ultimo riguardo come riportato dall'art.10 comma 2, lettera a) della L.R. n. 30/98, secondo le modifiche introdotte con l'art.21 della L.R. n.12/2016 : "per i servizi di

gran turismo e commerciale esercitate nel territorio di Roma Capitale e che svolgono il servizio da e per Roma capitale verso gli aeroporti di Fiumicino: Leonardo da Vinci e di Ciampino Giovan Battista Pastine, le relative funzioni sono attribuite a Roma Capitale che le esercita promuovendo, ove necessario, l'intesa con le amministrazioni pubbliche e gli enti interessati, sulla base di criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale previo parere della commissione consiliare regionale competente”

DATO ATTO che l'impianto normativo come sopra novellato richiede l'individuazione e l'approvazione di “criteri generali” su cui improntare l'azione amministrativa relativamente:

- al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di linee commerciali che valgono sia per la Regione che per gli Enti Locali: Province e Comuni oltre che per l'attività di controllo nell'ambito dell'esercizio della specifica attività amministrativa di rispettiva competenza;
- al rilascio delle autorizzazioni ai servizi di linee gran turismo che valgono sia la Regione che per gli Enti Locali: Province e Comuni, oltre che per l'attività di controllo nell'ambito dell'esercizio delle specifiche attività amministrativa di rispettiva competenza;
- al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di “servizi di linea speciali” che valgono sia per la Regione e per gli Enti Locali: Province e Comuni (compreso Roma Città Metropolitana e Roma Capitale) oltre che per la relativa attività di controllo nell'ambito dell'esercizio dell'attività amministrativa di rispettiva competenza;

CONSIDERATO quindi che occorre procedere all'approvazione di detti “criteri generali” sentita la Commissione Consiliare competente;

VISTO l'allegato documento che individua detti “criteri generali” prodotto dagli Uffici regionali;

ACQUISITO il parere della competente Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del \_\_\_\_\_;

## **DELIBERA**

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare il documento, allegato e parte integrante della presente deliberazione, individuando “criteri generali” per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di linea commerciali di linea di gran turismo e di servizi di linea speciali di cui alla L.R. n.30/98 così come integrata e modificata dall'art.21 della L.R. n.12/2016 e dall'art.84 della L.R. n.7/2018.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**“criteri generali” su cui improntare l’azione amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di “servizi di linea Commerciali”, di “servizi di linea di gran turismo” e di “servizi di linea speciali”: ex art.4 della L.R. n.30/98 e ss.mm. e ii.**

Indice

[§ 1 Oggetto, finalità ed ambito di applicazione](#)

[§ 2 Definizioni](#)

[§ 3 Amministrazioni competenti](#)

[§ 4 Disciplina del servizio, tariffazione e P.E.F.](#)

[§ 5 Requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni](#)

[§ 6 Domanda per il rilascio e rinnovo dell’autorizzazione – modalità di presentazione](#)

[§ 7 Rilascio e rinnovo autorizzazione – termini di validità dell’autorizzazione, termine di durata e chiusura del procedimento](#)

[§ 8 Obblighi che conseguono l’autorizzazione](#)

[§ 9 Garanzie e diritti dell’utenza e tutela dei consumatori](#)

[§ 10 Attività di controllo](#)

[§ 11 Infrazioni e sanzioni amministrative](#)

[§ 12 Sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie](#)

## § 1

### Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

I presenti “*criteri generali*”, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n.30/1998 così come modificata dall’art.21 della L.R. n.12/2006 e dall’art.84 della L.R. n.7/2018, stabiliscono le linee generali su cui improntare l’azione amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico su strada definiti “servizi di linea Commerciali”, “servizi di linea di gran turismo” e “servizi di linea speciali” secondo quanto all’art. 4 della stessa L.R. n. 30/98:

Più specificamente detti “*criteri generali*” sono rivolti all’Amministrazione Regionale per quanto attiene all’azione amministrativa di propria competenza finalizzata al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra e sono rivolti alle Amministrazioni degli Enti Locali: Province e Comuni del Lazio, ivi compreso Roma Città Metropolitana e Roma Capitale, per l’adozione dei “regolamenti” di cui all’art.9 comma 1 lettera g bis) della L.R. n.30/98, e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art.10, comma 2, lettera a) da parte dei Comuni e di Roma Capitale.

## § 2

### Definizioni

1. Ai fini dei presenti *criteri generali*, come espressamente previsto all’art.4 della L.R. n.30/98 e ss.mm. e ii., si intende per:

a) servizi di linea commerciali, soggetti ad autorizzazione amministrativa, “*quelli svolti a totale rischio economico del soggetto richiedente l’autorizzazione stessa che non risultino integrati in unità di rete in relazione al livello di servizi minimi nel rispetto comunque del divieto di sovrapposizione o interferenza con i servizi di cui al comma 1, lettera a) (cioè dei servizi “ordinari” dell’art. 4 della Legge 30/98)*”;

b) servizi di linea di gran turismo, soggetti ad autorizzazione amministrativa, “*quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate che si effettuano a tariffa libera*”;

c) servizi di linea speciali, soggetti ad autorizzazione amministrativa, “*quelli riservati a determinate categorie di soggetti quali i lavoratori, portatori di handicap e soggetti a ridotta capacità motoria, o rivolti a gruppi o a fasce omogenee di utenti, individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra essi, ma al soggetto che predispose e organizza il servizio o in favore del quale il servizio è predisposto o organizzato, effettuati senza oneri pubblici*”.

2. Ai sensi dell’art. 87, comma 1 del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) un “veicolo“ o “autobus“ o “vettura” si intende adibito al servizio di linea quando l’esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico ovvero con offerta non indifferenziata nel caso dei servizi di linea speciali secondo quanto ai presenti *criteri generali*. Detti veicoli sono classificati e immatricolati ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera b) e dell’art. 93 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. e ii.;

3. Ai fini dei presenti *criteri generali* per “tariffa libera” si intende una tariffa predeterminata autonomamente dall’esercente il servizio, con le limitazioni e le indicazioni di cui al successive par. 4, per l’effettuazione dei servizi organizzati a gestione economicamente autonoma da parte

del medesimo esercente, con l'assenza quindi di un corrispettivo e/o di un contributo dato a qualsiasi titolo da parte dello Stato, della Regione, delle Provincie o dei Comuni, per il servizio di trasporto effettuato .

4. Sono autobus in disponibilità dell'impresa gli autobus immatricolati, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nella cui carta di circolazione è indicata l'impresa stessa.

5. Ai fini dei presenti *criteri generali* si intende per "impresa": il soggetto in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 (Accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori) e ss.mm. e ii. e , iscritta al registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile,

per "riunioni di imprese" o "raggruppamenti di imprese" si intendono:

a) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi, cooperative per appalti di lavori pubblici) e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato);

b) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

c) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti indicati nella lettera d), nella lettera e) punti n. 1) e n. 2), i quali, prima della presentazione della domanda per il servizio commerciale abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale presenta domanda in nome e per conto proprio e dei mandanti;

d) i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alla lettera d), alla lettera e), punti n. 1) e n. 2), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile;

e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE ai sensi dell'art. 17 della legge 29.12.1990, n. 428);

6. Ai fini dei presenti *criteri generali* il "gestore" equivale all'"impresa" e/o al "raggruppamento di imprese", richiedenti e/o titolari della autorizzazione amministrativa rilasciata per svolgere il particolare servizio di linea commerciale, di linea di gran turismo e di linee speciali, ex art. 4 della L.R. n.30/98, ed equivale ancora a "vettore", "esercente", "società" e/o "azienda" termini equivalenti differentemente utilizzati nel presente documento in relazione all'argomento trattato.

7. Ai fini dei presenti *criteri generali* per "relazione di traffico" si intende: il collegamento tra due località in cui è consentito che il viaggiatore, salito a bordo in una di esse, possa scendere nell'altra. L'insieme delle relazioni di traffico tra una località iniziale di partenza ed una località finale di arrive costituisce una "linea".

8. Per “segnalazione” si intendono eventuali suggerimenti, osservazioni, proposte, consigli e ogni cosa utile al fine della soddisfazione delle esigenze dei clienti utenti in un’ottica di continuo miglioramento dei servizi offerti.

9. Per “reclamo” si intende ogni atto con cui un utente (tramite anche legale o associazione di consumatori) contesta in forma scritta all’azienda esercente un comportamento o una omissione subita.

### § 3

#### Amministrazioni competenti

È di competenza della Regione l’attività amministrativa inerente l’autorizzazione di linee commerciali e/o di gran turismo e/o di servizi di linee speciali che attraversano il territorio di più di due Province, o che sono dirette verso Regioni limitrofe, la cui maggiore percorrenza si svolge nel territorio della Regione Lazio. In quest’ultimo caso la Regione nell’ambito della procedura volta all’autorizzazione da rilasciare raggiungerà un’Intesa con l’altra Regione interessata e/o riceverà da quest’ultima il relativo N.O..

È di competenza della Provincia l’attività amministrativa inerente l’autorizzazione di linee commerciali e/o di linee di gran turismo e/o di servizi di linee speciali che attraversano il territorio di più Comuni nell’ambito della stessa Provincia ovvero che raggiungano Comuni di una Provincia limitrofa, la cui maggior percorrenza si svolge nel territorio della Provincia stessa. In quest’ultimo caso la Provincia, nell’ambito della procedura seguita dovrà raggiungere una Intesa con l’altra Provincia interessata ovvero ottenere il relativo N.O..

È di competenza dei Comuni l’attività amministrativa inerente l’autorizzazione di linee commerciali e/o di linee di gran turismo e/o di servizi di linee speciali che si sviluppano all’interno del territorio dello stesso Comune oltre alle linee che partendo dal territorio del Comune medesimo siano dirette verso i centri di servizio, i poli culturali, archeologici e ambientali ovvero i poli produttivi, ubicati nel territorio di altro Comune (Comune limitrofo), nel qual caso, nell’ambito della procedura seguita, rimane comunque necessario coinvolgere anche i Comuni attraversati, con il raggiungimento di una preventiva Intesa ovvero il rilascio di un N.O..

Ai sensi dell’art.10 comma 2, lettera a) della L.R. n. 30/98, come di recente modificata ed integrata “*per i servizi di gran turismo e commerciale esercitate nel territorio di Roma Capitale e che svolgono il servizio da e per Roma capitale verso gli aeroporti di Fiumicino: Leonardo da Vinci e di Ciampino Giovan Battista Pastine, le relative funzioni sono attribuite a Roma Capitale che le esercita promuovendo, ove necessario, l’intesa con le amministrazioni pubbliche e gli enti interessati, sulla base di criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale previo parere della commissione consiliare regionale competente*”, cioè sulla base dei presenti *criteri generali*;

Nell’ambito dei presenti *criteri generali* si da espressamente atto che dette “intese” e/o N.O. non possono essere negate se non con atto motivato, nel rispetto comunque dei principi a cui i presenti *criteri generali*, ovvero soggette a prescrizioni nel rispetto del principio di ragionevolezza.



#### § 4

#### Disciplina del servizio, tariffazione e P.E.F.

Il servizio di linea commerciale, di linea di gran turismo e di linea speciali saranno soggetti e disciplinati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle norme regolamentari delle Amministrazioni autorizzanti il servizio, e da ogni norma regolamentare e/o contrattuale del settore.

I servizi di linea commerciale, di gran turismo ed i servizi speciali di cui all'art.4 della L.R. n.30/98 e ss.mm. e ii. come specificatamente definiti al Par. 2 dei presenti *criteri generali* si effettuano a tariffa libera. Pertanto la tariffa è determinata e fissata dal gestore e sarà coerente con lo specifico calcolo che dimostra l'equilibrio economico e finanziario riferito alla linea per la quale si chiede l'autorizzazione (Piano Economico e Finanziario – P.E.F.), comprensivo del relativo margine operativo, nel rispetto comunque degli obblighi tariffari di seguito riportati.

Detto piano economico - finanziario può anche non dimostrare un equilibrio, intendendo in tale ipotesi che l'equilibrio venga raggiunto con la gestione, da parte della medesima impresa, di altre linee oggetto di pari autorizzazione, escluso quindi la gestione di altri eventuali servizi di trasporto pubblico soggetti ad "obbligo di servizio pubblico". Di tale fattispecie l'impresa richiedente ne darà contezza nell'ambito dello stesso P.E.F. e della documentazione allegata all'istanza.

Il margine operativo non può comunque superare nominalmente il 10% del valore complessivo del Piano Economico - Finanziario correlato alla linea alla quale l'autorizzazione si riferisce.

Nell'ambito dell' utilità sociale riconosciuta alle linee commerciali autorizzate, in ragione dei presenti *criteri generali*, nel caso di linee commerciali con cadenza giornaliera feriala o feriala e festiva la tariffazione dovrà comunque prevedere anche una tariffa in abbonamento, prevedendo almeno un abbonamento mensile il cui costo non potrà superare 10 volte il costo di un viaggio di andata e ritorno a tariffa piena. Il gestore potrà prevedere anche abbonamenti settimanali il cui costo non potrà superare il valore 3 viaggi di andata e ritorno, qualora la corsa si articola sui soli giorni feriali, a 4 volte detta tariffa piena, qualora la corsa venga effettuata anche i giorni festivi. Il gestore potrà prevedere anche abbonamenti annuali il cui costo non potrà superare 100 volte il costo del titolo di viaggio per una corsa di andata e ritorno a tariffa piena. Ogni azione promozionale, in termini tariffari, potrà non influire sui costi stabiliti per gli abbonamenti.

Sempre nell'ambito del valore sociale attribuito ai servizi commerciali autorizzati, per coloro che viaggiano con a seguito un minore, facente parte del proprio nucleo familiare o a questi affidato a qualsiasi titolo, al minore dovrà essere applicata una tariffa agevolata che almeno prevede la riduzione del 30% rispetto alla tariffa ordinaria. Tale riduzione si dovrà applicare anche a chi accompagna il minore qualora detto minore, per ragioni di età, ovvero per altre ragioni, debba viaggiare accompagnato secondo le stesse regole applicate dal vettore. Qualora il minore abbia una età inferiore ai 4 anni questi dovrà essere esente dal pagamento di qualsiasi tariffa.

Riconoscendo anche un valore di utilità socio culturale del servizio offerto dalle linee di gran turismo il gestore dovrà prevedere una tariffa ridotta per i giovani in età scolare e formativa (sino ai 18 anni) ovvero iscritti all' Università e/o scuole superiori di specializzazione nel campo dell'arte e dei beni culturali, archeologici e architettonici. Detta riduzione di tariffa deve essere almeno del 30% rispetto alla tariffa piena. La stessa tariffa ridotta dovrà applicarsi per gli

operatori culturali in genere, formalmente riconosciuti dallo Stato (compresi gli Stati Esteri) e/o dalle Regioni, dalle Provincie e dai Comuni ivi compresi gli stessi operatori che a qualsiasi titolo lavorino nei siti turistico ambientali verso i quali la linea è stata autorizzata. Nei confronti di questi ultimi il gestore potrà prevedere anche una tariffa in abbonamento secondo le stesse modalità e gli stessi rapporti sopra indicati per le linee commerciali. Qualora il gestore di linea di gran turismo ricorra a promozioni tariffarie in riduzione delle tariffe ordinarie, le stesse promozioni devono applicarsi anche sulle tariffe ridotte di cui sopra.

La tariffa per quanto attiene ai servizi di linea speciale anch'essa è determinata dal gestore come ai punti precedenti, tuttavia considerato che il servizio è organizzato a favore di particolari gruppi di utenti con un rapporto preesistente con lo stesso gestore, ovvero è rivolto a particolari gruppi con un rapporto preesistente tra i soggetti nei confronti dei quali il servizio è organizzato, può intendersi che la tariffa sia concordata con lo stesso gruppo di utenti ovvero con chi, a qualsiasi titolo, li rappresenti, ivi compreso eventuali tariffe in abbonamento riservati agli utenti abituali facenti parte dello stesso gruppo. In ogni caso la tariffa deve essere in linea con il mercato e non deve dar luogo ad un margine operativo netto che superi il 10% di cui sopra. Qualora la tariffa non sia concordata con i gruppi e/o con i rappresentanti di gruppi a cui il servizio si rivolge allora detta tariffazione è soggetta agli stessi obblighi sopra riportati per i servizi di linee commerciali.

#### § 5

#### Requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare i servizi di linea commerciali, i servizi di linea di gran turismo ed i servizi di linea speciali, e/o il mantenimento dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio autorizzato per assicurare la regolare e legittima prosecuzione dello stesso, di cui ai presenti *criteri generali*, l'impresa richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni soggettive (o requisiti soggettivi):

a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori) e successive modificazioni ed iscritta al registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

b) possedere la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente rilasciata da organismi accreditati dal sistema SINCERT;

c) applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

d) rispettare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico;

e) disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio per il quale si richiede l'autorizzazione;

f) disporre di autobus classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, come classe "B" o classe "III" non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare

la totalità delle imprese e immatricolati per la prima volta da non più di sette anni (dal momento della formulazione dell'istanza), in misura idonea ad assicurare il regolare svolgimento del servizio per il quale si richiede l'autorizzazione e quindi con un livello di "emissioni" consentito nell'anno di immatricolazione;

g) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione di che trattasi, più di tre infrazioni di cui al successive paragrafo 11;

h) non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus;

Nel caso di autorizzazione richiesta da una riunione di imprese, le condizioni di cui al punto 2, lettere a), b), c), d), g) e h) sono da riferirsi alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese e le condizioni di cui allo stesso punto, lettere e), f) e sono riferibili alla stessa riunione di imprese.

2. Sono inoltre requisiti oggettivi necessari per l'ottenimento e/o il mantenimento dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio autorizzato e per assicurare la regolare e legittima prosecuzione dello stesso:

- a1) per le "linee commerciali": la manifesta finalità che la linea oggetto di autorizzazione favorisca concretamente l'esigenza di specifiche relazioni di traffico per la mobilità di persone tra le località indicate nell'istanza e che sia compatibile e non si sovrapponga o interferisca con la rete dei servizi minimi eserciti dalla Regione e/o dagli Enti Locali che attendono al T.P.L.
  - a2) per le linee di "gran turismo": la manifesta finalità della linea che valorizzi le caratteristiche artistiche, storiche, ambientali culturali e paesaggistiche degli ambiti territoriali interessati dal percorso di linea richiesto.
  - a3) per le "line speciali": la manifesta finalità del servizio rivolto a gruppi o fasce omogenee di utenti individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra loro ma con il soggetto che intende organizzare il servizio o in favore del quale il servizio è predisposto od organizzato.
- b) la piena disponibilità degli stalli di capolinea e/o fermata degli enti e autorità competenti che siano conformi alla normativa vigente. Pertanto sugli spazi individuati, sui percorsi e sulle fermate dovranno sussistere tutte le necessarie condizioni di sicurezza e regolarità per lo svolgimento del servizio di trasporto per il quale si richiede l'autorizzazione, formalizzati ai sensi del D.P.R.753/80 relativamente ai mezzi con quali si intende effettuare il servizio, ovvero la possibilità sostanziale per una formale istituzione, ai sensi del D.P.R. 753/80 delle fermate e dei percorsi proposti, non ancora oggetto di autorizzazione da parte di alter Autorità preposte nell'ambito delle competenze dello stesso Ente autorizzante il servizio;

3. Si specifica che i sopracitati requisiti soggettivi e oggettivi dovranno essere concretamente posseduti al momento dell'avvio dell'attività per la quale si richiede l'autorizzazione. Pertanto, qualora detti requisiti non siano già posseduti al momento della formulazione della domanda, le Amministrazioni competenti rilasceranno l'autorizzazione sulla base di circostanze ancora da realizzarsi, così come dichiarato al momento dell'istanza, accerteranno il concretizzarsi di detti requisiti al momento dell'avvio dell'attività.

## §6

### Domande di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione/modalità di presentazione

1. La domanda per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i servizi di cui ai presenti *criteri generali* redatta in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o della riunione di imprese, è presentata all'Amministrazione competente, essa dovrà contenere i seguenti elementi nonché le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ordine al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente paragrafo 5;

In particolare la domande dovrà contenere:

- a) la denominazione o ragione sociale dell'impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante, l'iscrizione al registro delle imprese; in caso di riunione di imprese tali dati devono essere riferiti anche a ciascuna delle imprese riunite;
- b) la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni; (in caso di riunione di imprese tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite);
- c) la dichiarazione circa il possesso della certificazione relative alla qualifica aziendale secondo le norme UNI 710 ISO 9000 indicando anche l'organismo accreditato SINCERT che l'ha rilasciata;
- d) la dichiarazione relativa alla disponibilità di autobus classificati come classe "B" o classe "III" con indicazione del numero, tipologia, dimensioni, vetustà, uso in base al quale sono immatricolati gli autobus da utilizzare per il servizio oggetto della richiesta unitamente alla dichiarazione di assenza per l'acquisto degli stessi di sovvenzioni pubbliche di cui non ha beneficiato la totalità di imprese di trasporto di persone su strada;
- e) la dichiarazione relativa alla disponibilità di personale in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio per il quale si richiede l'autorizzazione con indicazione del numero, qualifica, natura giuridica del rapporto di lavoro del personale e la tipologia dei contratti collettivi di lavoro applicati;
- f) la dichiarazione relativa alla disponibilità di impianti e strutture in dotazione per assicurare il servizio commerciale o di Gran turismo ovvero servizi Speciali con indicazione della tipologia della capacità e della ubicazione degli stessi;
- g) la dichiarazione di non aver commesso, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, più di tre infrazioni di cui al successivo par. 10, punto 1 e punto 2 nonché di non aver subito provvedimenti di revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus; ( in caso di riunione di imprese tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite nel territorio dello Stato e/o territorio della UE qualora si tratti di impresa Straniera).
- h) la dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di cui all'art. 1, comma 5 del regolamento (CEE) 1191/69 e successive modificazioni di non gestire servizi soggetti ad

“obblighi di servizio pubblico” sovvenzionati ovvero, qualora l’impresa gestisca anche servizi soggetti a finanziamenti e/o sovvenzione pubblica, l’impresa dichiarerà e si impegnerà a rispettare, gli obblighi inerenti la separazione contabile tra le due fattispecie (in caso di riunione di imprese tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite);

i) la dichiarazione relativa al possesso nulla osta rilasciati dagli Enti competenti circa la disponibilità degli eventuali stalli e l’utilizzo dei capolinea e/o delle fermate autorizzate dalle autorità competenti evidenziando eventuali percorsi e/o capolinea e/o fermate facenti parte dell’esercizio proposto ma non ancora autorizzati.

2. Alla domanda di cui al punto 1 dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) attestazione di affidabilità bancaria, rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria, per un importo non inferiore a € 50.000,00 implementata di € 5.000,00 per ogni veicolo oltre il primo che si intende adibire per il servizio, anche in termini aggiuntivi o supplementari e/o in sostituzione.

b) scheda contenente il programma di esercizio del servizio richiesto con indicazione dell’orario, delle relazioni di traffico, fermate previste, distanze progressive, tempi di percorrenza e tempi di guida e di riposo dei conducenti, periodi e frequenza di esercizio, rispetto alla linea per la quale si richiede l’autorizzazione. Il programma orario di esercizio dovrà prevedere un idoneo tempo di fermata o sosta dell’autobus al fine di consentire la salita e la discesa dei passeggeri in sicurezza. Detto programma di esercizio costituirà parte integrante dell’autorizzazione.

c) Inquadramento redatto anche su cartina stradale in scala adeguata, nel quale siano indicati il percorso e le fermate previste con l’indicazione dell’Autorità che ha autorizzato detti percorsi capolinea e/o fermate, ovvero rispetto alle quali si intende richiedere l’autorizzazione alla stessa Amministrazione a cui si rivolge l’istanza, qualora detti capolinea, fermate e percorsi o parte di essi non ancora risultino autorizzate da altra competente Amministrazione per la tipologia di autobus che si intende utilizzare.

e) Piano della tariffazione che si intende applicare con indicazione dei titoli di viaggio e relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi aggiuntivi compresi nella tariffa coerentemente a quanto indicato al successivo paragrafo 4 (qualora nella tariffa siano compresi anche servizi e prestazioni aggiuntive il richiedente dovrà comunque indicare il valore del solo titolo di trasporto rispetto ai servizi complessivamente resi).

f) Preventivo nulla osta degli altri eventuali Enti chiamati a pronunciarsi nell’ambito della procedura autorizzatoria, oltre all’Ente che è chiamato a rilasciare l’autorizzazione. Qualora detto N.O. ovvero necessaria Intesa con altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi nell’ambito del procedimento non sia presente in atti, l’Amministrazione procedente ne fa richiesta alle Amministrazioni competenti, interrompendosi, in tale ipotesi, i termini previsti per il rilascio e/o diniego dell’autorizzazione di che trattasi di cui al successivo paragrafo 7.

3. La domanda dovrà essere corredata in particolare di una relazione tecnica illustrativa del servizio per il quale si richiede l’autorizzazione contenente anche i dati relativi alla natura e al volume di traffico che si prevede di conseguire. In detta relazione dovranno essere fornite adeguate motivazioni che consentano di riconoscere la fattispecie e le finalità del servizio, ivi

compresa la relativa fattibilità economica secondo una preventivata tariffazione che tenga conto anche di tutto quanto prescritto ai presenti *criteri generali*.

In particolare nell'ambito di detta relazione dovrà dimostrarsi:

per le "linee commerciali": la manifesta finalità che la linea oggetto di autorizzazione favorisca concretamente l'esigenza di specifiche relazioni di traffico per la mobilità di persone tra le località indicate nell'istanza e che il servizio sia compatibile e non si sovrapponga o interferisca con la rete dei servizi minimi eserciti dalla Regione e/o dagli Enti Locali che attendono al T.P.L.

per le linee di "gran turismo": la manifesta finalità della linea che valorizzi le caratteristiche artistiche, storiche, ambientali culturali e paesaggistiche degli ambiti territoriali interessati dal percorso della linea per la quale si richiede l'autorizzazione. (Detta relazione dovrà quindi contenere tra l'altro l'illustrativa del servizio e delle caratteristiche, artistiche, storiche, ambientali, culturali e paesaggistiche delle località che si intendono collegare, con la proiezione del traffico medio di passeggeri che si prevede di conseguire).

Per i servizi di "linee speciali": la manifesta finalità del servizio rivolto a gruppi o fasce omogenee di utenti individuabili sulla base di un rapport preesistente che li leghi non tra loro ma con il soggetto che intenda organizzare il servizio o in favore del quale il servizio è predisposto od organizzato (come espressamente recita la norma).

4. La domanda dovrà essere corredata ancora dai seguenti allegati:

a) l'elenco materiale rotabile da adibire allo svolgimento del servizio (indicando modello, telaio, targa, anno prima immatricolazione, data ultima revisione, servizi per cui sono stati immatricolati ed Ente che ne ha autorizzato l'immatricolazione) e copia delle carte di circolazione comprensivo anche dell'elenco dei mezzi di riserva;

d) una documentazione cartografica relativa sia al percorso, con evidenza dei sensi di marcia, sia all'ubicazione dettagliata dei capolinea e delle fermate richieste. (La cartografia dovrà essere in scala almeno 1:10.000 per il percorso e almeno in scala 1:200 per i dettagli delle fermate e dei capolinea).

f) la carta dei servizi adottata;

g) la copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante dell'impresa che sottoscrive la richiesta di autorizzazione nonché di tutti coloro che producono la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000;

## § 7

### Rilascio e rinnovo autorizzazione – termini di validità dell'autorizzazione e termini di durata e chiusura del procedimento

- I servizi di linea commerciali, i servizi di linea di gran turismo di cui ai presenti *criteri generali* sono soggetti ad autorizzazione avente un termine massimo di validità di tre anni rilasciata dalle Amministrazioni competenti, anche rinnovabile, secondo le modalità riportate nel presente documento.

- Le autorizzazioni relative ai servizi di linea speciali, aventi comunque una validità non superiore a tre anni, possono riferirsi anche a periodi più limitati nel tempo e/o a periodi particolari nell'arco dell'anno e dello stesso triennio.
- L'Autorità competente rilascerà l'autorizzazione per i servizi di linea commerciali o per i servizi di linea di gran turismo ovvero per il servizio di linea speciale, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, a meno che le fermate e i percorsi indicati non siano già oggetto di autorizzazione da parte di altre Amministrazioni titolate ad autorizzare detti percorsi e/o fermate e se ne faccia contestuale richiesta all'Amministrazione chiamata ad autorizzare la linea di che trattasi;
- I procedimenti di modifica di un servizio di linea commerciale o di linea di gran turismo ovvero di linea speciale già in atto ed il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione di un servizio di linea commerciale o di linea di gran turismo ovvero di linea speciale già esercitato dovranno concludersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Al fine di verificare il possesso delle condizioni previste dal paragrafo 5, possono essere richiesti ulteriori elementi a sostegno della domanda come anche può essere richiesta una integrazione ovvero ulteriori specifiche circa la relazione prevista al medesimo paragrafo punto 3. In tal caso, la richiesta da parte dell'Amministrazione competente diretta a ricevere ulteriori elementi per l'esame della domanda sospende il termine di conclusione del procedimento che riprende a decorrere dalla data di ricevimento di quanto richiesto.

- Nel caso di domanda di autorizzazione relativa a percorsi e fermate per i quali occorre ancora acquisire il nulla osta ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), i termini sono sospesi fino all'acquisizione del relativo provvedimento amministrativo che autorizza il percorso e/o capolinea e/o fermate da parte dell'Amministrazione competente.
- Ai fini istruttori le Amministrazioni competenti possono organizzare una Conferenza di Servizi nell'ambito della quale venga verificato il ricorrere delle condizioni sopra rappresentate e/o recepiti i N.O. ed i pareri eventualmente mancanti, ovvero nell'ambito delle quali possono essere chiariti, da parte di altre Amministrazioni eventuali aspetti ed elementi non evidenti nell'ambito della documentazione in atti e comunque necessari al rilascio della autorizzazione richiesta. A detta Conferenza di Servizi saranno chiamati a partecipare anche le Amministrazioni e gli Enti e/o le Autorità competenti sulla infrastruttura stradale utilizzata, in relazione all'uso ed al carico dell'infrastruttura di che trattasi, ovvero le Autorità che sovrintendono alla pubblica sicurezza e/o pubblica incolumità quando si ritiene che gli stessi elementi possano essere di pregiudizio per l'autorizzazione che si intende rilasciare;
- Il richiedente l'autorizzazione è tenuto a regolarizzare la domanda incompleta e a fornire le ulteriori indicazioni e documentazioni richieste a sostegno della domanda stessa entro

il termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione richiedente.

- L'autorizzazione viene negata con provvedimento motivato quando l'impresa o la riunione di imprese richiedente non soddisfa le condizioni previste dai precedenti paragrafi ed in particolare, nel caso di linee commerciali, quando l'Amministrazione procedente valuti il servizio proposto quale interferente e/o in sovrapposizione con i servizi di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) della L.R. n.30/98 "servizi ordinari", nell'ambito del divieto espressamente previsto dall'art. 4 della L.R. 30/98, comma 5 ter ultima parte.
- Nel caso di linee commerciali, al fine di dirimere anzitutto questo ultimo aspetto pregiudiziale rispetto ai rilasci dell'autorizzazione, (servizio proposto interferente e/o in sovrapposizione con i servizi di cui all'art.4 comma 1 lettera a) della L.R. n.30/98) le Amministrazioni procedenti possono organizzare una procedura alleggerita dando al richiedente una preventiva risposta su detta pregiudiziale entro 45 gg. dalla formulazione dell'istanza, per poi attendere eventualmente alla procedura ordinaria che dovrà comunque concludersi nei successive 60 gg..

Nel caso di esito favorevole del procedimento autorizzatorio, il richiedente sarà chiamato a depositare in atti tutte le certificazioni oggetto di dichiarazione. In particolare il richiedente, qualora non ne abbia fatto deposito in sede di istanza, dovrà prodursi in nulla osta alla disponibilità delle aree di ubicazione di capolinea e fermate per l'intero periodo di esercizio della linea da parte degli Enti territorialmente competenti. Inoltre, qualora le aree interessate ed indicate in sede di istanza siano già in uso per la sosta e/o capolinea di un altro servizio anche di trasporto pubblico locale sovvenzionato il richiedente sarà chiamato a fornire il nulla osta dell'Ente titolare il servizio di trasporto pubblico di che trattasi e, nel caso di aree private, il richiedente dovrà fornire titolo idoneo a comprovare la disponibilità delle medesime per l'intero periodo di esercizio della linea richiesta.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e successive modificazioni, sia l'autorizzazione che le relative copie conformi sono soggette all'applicazione dell'imposta di bollo sin dall'origine. Pertanto prima della notifica dei provvedimenti, il Servizio competente richiede il deposito delle necessarie marche da bollo, in base alle vigenti disposizioni e tariffe, da applicare sia sull'originale del provvedimento, conservato agli atti, sia sugli esemplari da notificare.

L'autorizzazione è rilasciata a nome dell'impresa o della riunione di imprese richiedenti. In quest'ultimo caso, detta autorizzazione viene rilasciata in originale al soggetto giuridico che rappresenta la riunione di imprese ed in copia conforme all'originale alle imprese facenti parte della riunione.

#### § 8 Obblighi che conseguono l'autorizzazione

E' responsabilità dell'impresa autorizzata qualsiasi evento dannoso dovesse insorgere per mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'esercizio del trasporto pubblico di linea autorizzato.



All'impresa è fatto obbligo di assicurarsi oltre che per le assicurazioni obbligatorie stabilite dalla legge, anche per rischi e responsabilità per i danni ai passeggeri durante il viaggio e per quant'altro enunciato nel successivo paragrafo 9.

L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione ricevuta, è tenuta a rispettare:

a) le condizioni esposte in sede di formulazione della richiesta. (Ogni modifica delle condizioni esposte in sede autorizzatoria dovrà pertanto ottenere il N.O. dell'Amministrazione autorizzante, che lo rilascerà o eserciterà il diniego entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione. Per detto N.O. vige il principio del silenzio assenso).

b) le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione ed in particolare: le eventuali prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti Autorità, anche se non espressamente enunciate nell'autorizzazione ricevuta.

2. L'impresa è tenuta inoltre a:

a) attivare ordinariamente il servizio di linea autorizzato entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, secondo le modalità indicate nell'autorizzazione stessa, salva diversa specifica indicazione contenuta nell'autorizzazione ricevuta. (Il periodo necessario all'attivazione del servizio può essere esteso fino ad un massimo di 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione nel caso di espressa richiesta dell'impresa nell'ambito dell'istanza).

(Il mancato inizio del servizio nei termini sopra indicati determina la decadenza dell'autorizzazione amministrativa rilasciata, vedi Par. 11

b) comunicare all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione l'eventuale intenzione di modificare, di sospendere o cessare l'esercizio del servizio autorizzato, tale comunicazione dovrà comunque essere inoltrata almeno trenta giorni prima della sospensione o cessazione del servizio e resa nota all'utenza a partire dallo stesso termine tramite appositi avvisi anche esposti all'interno degli autobus utilizzati, dando comunque a detta scelta adeguata pubblicità;

c) adibire al servizio gli autobus in propria disponibilità aventi le comunque le caratteristiche dichiarate e/o esposte in sede di procedimento autorizzatorio;

d) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio di che trattasi la copia dell'autorizzazione certificata conforme dell'Autorità competente

e) fornire periodicamente all'Autorità che rilascia l'autorizzazione i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo;

f) applicare i titoli e le relative tariffe indicate in sede autorizzatoria comunicando all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione ogni eventuale variazione delle stesse, la quale potrà osservarle qualora dette variazioni non siano in linea con l'aumento dei prezzi al consumo registrati nella precedente annualità per pari attività.

L'impresa titolare dell'autorizzazione ha quindi l'onere di comunicare costantemente all'Amministrazione autorizzante il piano tariffario e gli eventuali adeguamenti applicati all'erogazione del servizio autorizzato evidenziandone la coerenza con il piano tariffario presentato all'atto dell'autorizzazione. Tale comunicazione è inoltrata almeno trenta giorni

prima della eventuale applicazione di modifiche tariffarie e dovrà essere resa nota all'utenza con lo stesso anticipo tramite appositi avvisi anche esposti all'interno degli autobus utilizzati. L'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione si pronuncerà al riguardo entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione dell'impresa e su tale pronuncia vige il principio del silenzio assenso. Il mancato rispetto di quanto al presente punto può comportare anche la revoca dell'autorizzazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, l'effettuazione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall'impresa unilateralmente senza giustificato motivo fatto valere di fronte all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione. L'impresa può richiedere modifiche motivate al percorso e/o al programma di esercizio autorizzato, fatti salvi i casi di estrema necessità, solo dopo i primi sei mesi dall'attivazione del servizio di trasporto di linea autorizzato, o dopo i primi sei mesi dal rinnovo della stessa.

L'autorizzazione amministrativa rilasciata non può essere ceduta e/o trasferita a terzi ad esclusione di cessazione dell'attività e cessione di ramo d'azienda oltre che per i casi previsti di trasformazione, di fusione e di incorporazione ovvero altra fattispecie secondo le norme del codice civile. In ogni caso il nuovo Soggetto che acquisisce l'autorizzazione nella fattispecie di cui sopra dovrà possedere i requisiti per esercitare il servizio secondo quanto al presente documento dandone comunicazione alla Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione che rilascia il proprio N.O. entro 30 gg. dalla comunicazione. Per detto N.O. vige il principio del silenzio assenso.

L'impresa esercente un servizio di linea commerciale e/o un servizio di linea di gran turismo inoltre si obbliga a quanto riportato al seguente Par. 9 circa le garanzie ed i diritti dell'utenza e la tutela dei consumatori.

#### § 9 Garanzie e diritti dell'utenza e tutela dei consumatori

L'impresa è tenuta al rispetto di ogni norma riguardante la tutela dei consumatori ed i diritti dell'utenza di cui al Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (di seguito il "Regolamento"), che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, stabilisce i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. (Ai sensi del Decreto Legislativo n. 169 del 4 Novembre 2014 (recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento) l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione del Regolamento è l'Autorità di regolazione dei trasporti).

In particolare comunque il gestore è tenuto a garantire quanto di seguito riportato:

E' fatto obbligo all'impresa autorizzata a rilasciare ai viaggiatori un titolo di viaggio dal quale risulti almeno la denominazione dell'impresa, la località di partenza ed il percorso di linea, il prezzo pagato, il periodo di validità del titolo di viaggio, nonché tutti gli elementi previsti da ogni normativa fiscale. Dette informazioni contenute nel titolo di viaggio dovranno essere indipendenti dal "supporto" sul quale il titolo stesso viene emesso, comprendendo tra questi anche qualsiasi "supporto" informatico che la tecnologia possa offrire;

E' altresì fatto obbligo all'impresa di adottare la "Carta della Mobilità e/o dei Servizi", sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1999. Detta Carta della mobilità

e/o dei servizi, prodotta anche nell'ambito del procedimento autorizzatorio, dovrà essere esposta e sempre disponibile a bordo per la relativa consultazione da parte dell'utenza.

E' sempre obbligo dell'impresa autorizzata rendere noto l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, garantendo ogni trasparenza dell'informazione ed un agevole accesso all'informazione stessa a tutti gli utenti interessati e/o potenzialmente interessati.

E' sempre obbligo dell'impresa informare tempestivamente l'utenza della possibile interruzione del servizio per sciopero informandolo contestualmente dei servizi essenziali comunque garantiti.

Durante lo svolgimento della propria attività, il personale addetto alla guida, ed il personale di bordo in genere, dovrà indossare una divisa o elementi che li rendono riconoscibili all'utenza attraverso il logo dell'azienda esercente. Lo stesso personale è tenuto a comportarsi in maniera cortese e disponibile con i viaggiatori, agevolando e fornendo loro ogni informazione richiesta nella disponibilità dello stesso personale.

Tutti i passeggeri hanno il diritto a ricevere informazioni adeguate durante l'intero viaggio. Tutte le informazioni generali rilevanti, nonché le condizioni generali, devono essere fornite in formato accessibile anche a persone disabili: stampa in caratteri grandi, linguaggio semplice, chiaro, formato braille, registrazione vocale ecc.. Faranno parte di dette comunicazioni anche quelle relative ai diritti dei passeggeri e delle indicazioni necessarie a prendere contatto con gli uffici dell'azienda per eventuali segnalazioni e/o reclami.

I passeggeri/utenti che ritengano comunque di dover esprimere una doglianza devono poter contattare l'esercente in via immediata anche telefonicamente. A tal riguardo l'Azienda terrà a disposizione dell'utenza una specifica linea telefonica i cui estremi sono pubblicizzati anche a bordo con un operatore che sia disponibile almeno 18 ore giornaliere su 24. Inoltre la stessa utenza dovrà essere messa in condizione di poter inoltrare reclamo scritto presso la sede legale dell'esercente, descrivendo chiaramente l'accaduto ed, indicando eventuali testimoni. Il reclamo deve essere comunque firmato dall'interessato ed oltre a contenere le generalità dell'interessato, dovrà indicare gli estremi del titolo di viaggio acquistato, riportando anche l'indicazione del recapito ove si intende ricevere la risposta.

L'esercente, al fine di garantire un costante miglioramento della qualità del servizio offerto, e per rispondere alle esigenze di controllo da parte dell'Amministrazione che ha autorizzato il servizio, deve mettere a disposizione dei propri utenti anche un modulo per eventuali segnalazioni e/o reclami. I passeggeri quindi devono poter presentare il reclamo presso le sedi dell'esercente anche entro tre mesi dalla data del viaggio a cui il reclamo si riferisce. I reclami, se inoltrati nei termini e nella forma sopra previsti, saranno gestiti dall'esercente nell'ambito della propria organizzazione aziendale dando a tutti una risposta. Gli stessi reclami e le relative risposte saranno custoditi a cura dell'esercente e trasmessi all'Amministrazione che ha autorizzato il servizio con cadenza periodica non inferiori a tre mesi.

Con riferimento a dette segnalazioni e reclami l'Azienda esercente deve disporre quindi di un sistema informatico per la gestione e la trattazione dei reclami sul proprio sito aziendale. Al fine di un veloce e corretto riscontro l'utente che intenda inoltrare un reclamo è tenuto ad indicare le proprie generalità e indirizzo. La società dovrà garantire la riservatezza dei dati personali, in attuazione della normativa sulla tutela della "privacy".

E' fatto obbligo all'impresa di garantire la sicurezza del viaggiatore principalmente attraverso le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei veicoli oltre che attraverso la professionalità del personale addetto alla guida. Pertanto gli autobus delle imprese esercenti i servizi di linea di cui ai presenti *criteri generali* devono essere dotati di sistemi di assistenza alla guida in grado di supportare tutte le misure di sicurezza secondo quanto offerto dalla più avanzata corrente tecnologia. Detta sicurezza sarà garantita anche attraverso tutti i sistemi di sicurezza attiva e passive previste dalle norme ivi compreso i sistemi di ritenzione (cinture di sicurezza) ove previste e come previste dalla norma.

Per quanto attiene la sicurezza dei bambini il gestore dovrà disporre sempre di appositi "seggiolini", se e come previsti dalla norma, installati e/o da installare all'occorrenza sui mezzi adibiti al servizio. Il loro numero dovrà essere ragionevolmente sufficiente da non trovarsi nella condizione di non poter attendere all'accettazione a bordo di adulti con bambini a seguito. Se il servizio è organizzato mediante prenotazione obbligatoria la disponibilità di detti mezzi potrà essere approntata anche solo a seguito della prenotazione, ma comunque a nessun passeggero potrà essere rifiutata la prenotazione per avere a seguito un minore che per legge deve essere collocato su tali sistemi di sicurezza.

Gli autobus devono essere dotati dei servizi di "confort" essenziali secondo i più recenti standards e qualità: adeguata ampiezza dei sedili, aria condizionata, Wi-Fi, prese di corrente ecc..

La pulizia a bordo dovrà essere assicurata almeno ad ogni inizio corsa.

La vendita dei titoli di viaggio deve poter avvenire anche "on line", ed anche tramite applicazione per smartphone, oltre che presso agenzie affiliate, ed anche presso il luogo ove gli autobus stazionano, da parte del personale dell'azienda incaricato alla rivendita dei biglietti, ovvero anche a bordo dei veicoli in tal caso il gestore potrà prevedere una maggiorazione della tariffa che non potrà comunque superare il 10% della tariffa massima applicata sulla linea per una intera corsa. Il gestore potrà organizzare un eventuale sistema di prenotazione a posti limitati i quali dovranno poter rispondere a dette prenotazioni tenendo comunque conto anche dei viaggiatori titolari di eventuali titoli in abbonamento.

Il titolo di viaggio deve poter essere sempre richiesto ed acquistato per un singolo viaggio e/o per un viaggio di andata e ritorno o in ragione di eventuali tariffe promozionali offerte, ovvero per abbonamenti, sempre e comunque in tutte le forme come sopra previste ad eccezione della forma di acquisto a bordo che, potrà limitarsi all'acquisto del solo titolo ordinario.

Al momento dell'acquisto del titolo di viaggio, prima di completare la transazione, l'utente è tenuto a verificare immediatamente l'esattezza dei dati riportati, il prezzo corrisposto, la tratta, la data e all'ora di partenza, assicurandosi, altresì che sia stata applicata ogni eventuale riduzione tariffaria spettante, laddove prevista, e che il prezzo pagato corrisponda a quello esposto sul titolo di viaggio e nei documenti a bordo o a terra e/o online sul sito che riportano la tariffazione e le eventuali promozioni tariffarie.

Il titolo di viaggio dovrà comunque avere una validità almeno giornaliera. Sarà comunque facoltà del gestore organizzare il proprio "sistema" di vendita dei titoli di viaggio a prenotazione con posti limitati ovvero anche in "overbooking", in quest'ultimo caso tuttavia, qualora il numero di prenotazioni accettate superi i posti disponibili della corsa ordinaria, il gestore avrà l'obbligo di prevedere una corsa supplementare ovvero un trasporto alternativo avente la stessa origine e la stessa destinazione per la quale il titolo e la prenotazione è stata acquistata.

Nel caso il gestore organizzi un sistema di vendita e di prenotazione a posti limitati, dovrà comunque potersi effettuare la cancellazione, seguita da una nuova prenotazione, sul sito web della società o da agenzie e biglietterie partner, almeno fino a 15 minuti prima della partenza prevista. Per ogni procedura di cancellazione, anche se seguita da una nuova prenotazione, potrà essere applicata una commissione che non potrà superare il 30% del valore del titolo relativo ad una sola corsa intera.

Il rimborso del prezzo del biglietto potrà quindi comportare il pagamento dei diritti pari a non oltre il 30% del costo di una corsa intera calcolata sull'intera linea autorizzata, contestualmente i rimborsi di spese supplementari per il trasporto di bagagli supplementari devono essere effettuate gratuitamente nell'ambito del rimborso del titolo di viaggio principale.

Per quanto attiene alla tariffa per bagagli, a ciascun passeggero dovrà essere assicurato il trasporto, nell'ambito dello stesso titolo di viaggio, di un bagaglio di dimensioni compatibili con il mezzo utilizzato sino al peso limite di 22 Kg., oltre al trasporto con se di un bagaglio a mano di una dimensione compatibile con le "cappelliere" di cui gli autobus ordinariamente sono dotati, su cui detto bagaglio a mano potrà essere alloggiato in modo sicuro, rispetto ad eventuali cadute, in condizione ordinaria di marcia. A quest'ultimo riguardo dovrà essere sempre inteso quale compatibile con il mezzo utilizzato, sia in termini di peso che di ingombro, un bagaglio costituito da una bicicletta pieghevole, anche elettricamente alimentata, che ripiegata su se stessa rientri nella dimensione di cm.110x80x40 anche se non risposta in apposita custodia.

Nel caso di cancellazione e/o notevole ritardo della corsa prenotata, l'utente avrà diritto al rimborso del titolo di viaggio. In alternativa al rimborso del titolo di viaggio, l'utente dovrà poter richiedere un biglietto sostitutivo senza alcuna spesa aggiuntiva. Salvo diverso accord con le associazioni dei consumatori, per notevole ritardo si intende un ritardo che supera di 1/3 il tempo programmato per la corsa.

É fatta comunque salva la facoltà dell'utente di rivolgersi agli Organi giurisdizionali competenti per ottenere, in base alla normativa vigente, il risarcimento dei danni derivanti da perdite dovute a cancellazioni o ritardi del servizio di trasporto.

In caso di infortuni, cadute, incidenti o episodi di vario genere che si verificassero a bordo, gli interessati (utenti) hanno l'obbligo di avvisare immediatamente il conducente e/o il personale di bordo, il quale lo segnalerà immediatamente all' esercente attraverso una telefonia mobile comunque disponibile a bordo. Pertanto, gli autisti impiegati e/o il personale di bordo devono essere collegati ad una rete di telefonia mobile e dovranno essere in grado di trasmettere in tempo reale informazioni relative allo stato del servizio: stato del traffico, incidenti a bordo o sul percorso, comunicando anche tempestivamente eventuali emergenze all'utenza ecc. .

I passeggeri dovranno avere il diritto ad un risarcimento per il decesso o le lesioni personali, nonché per la perdita o il danneggiamento di eventuali bagagli avvenuti a seguito di un incidente occorso al mezzo impiegato, ovvero occorso a bordo per qualsiasi ragione indipendente dalla volontà dell'utente. Per le condizioni e l'importo del risarcimento opera la legislazione vigente, tuttavia il gestore dovrà comunque stabilire determinati importi da offrire all'utenza per l'immediata risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali nascenti controversie, anche in accord con le compagnie assicuratrici di cui agli obblighi del gestore (vedi paragrafo 8). L'informazione rispetto a dette risoluzioni immediate di nascente controversia dovrà essere resa nota all'utenza secondo ogni modalità di informazione trasparente come meglio specificato nei presenti *criteri generali*.

Il gestore ha l'obbligo di organizzare un servizio "oggetti smarriti". Pertanto, qualora il viaggiatore abbia dimenticato qualcosa sulla vettura o negli eventuali spazi ad uso esclusivo del gestore presso i capolinea, questi dovrà poter accedere a detto "servizio", anche con l'ausilio del sito informatico messo a disposizione dallo stesso gestore.

In caso di infortunio e/o incidente, il vettore deve inoltre prestare ai passeggeri un'assistenza adeguata, relativamente alle esigenze pratiche immediate dei passeggeri stessi. Tale assistenza dovrà comprendere, ove necessario, sistemazione, cibo, indumenti, trasporto alternativo, primo soccorso ecc..

Qualora l'autobus diventasse inutilizzabile durante il viaggio, il vettore dovrà inviare un altro veicolo sul luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile, al fine di trasportare i passeggeri fino alla loro destinazione programmata, e tale intervento deve concretizzarsi in un tempo ragionevole paragonabile con il tempo di percorrenza previsto per la corsa stessa.

Per i servizi di linee commerciali e/o servizi di gran turismo, nessun utente deve poter ricevere un trattamento differenziato in base alla sua cittadinanza alla sua residenza o al luogo di stabilimento del vettore o del venditore di biglietti.

Per quanto riguarda le persone disabili o con mobilità ridotta, oltre ai diritti generali dei passeggeri e degli utenti, il gestore dovrà obbligarsi a comportamenti volti a far sì che tale particolare utenza possa usufruire delle stesse condizioni di viaggio e di trasporto offerti all'utenza in generale.

Il vettore deve provvedere quindi a garantire delle modalità di accesso alle strutture a terra ai mezzi impiegati non discriminatorie per le persone disabili e/o con mobilità ridotta. Tali modalità di accesso dovranno essere portate a conoscenza degli interessati e dell'utenza in generale e dovranno essere stabilmente presenti sui mezzi utilizzati o messe concretamente a disposizione in caso di richiesta del particolare interessato.

A tale utenza il vettore non potrà richiedere alcun sovrapprezzo per prenotazioni e/o acquisto di titoli di viaggio; nessun sovrapprezzo potrà anche essere richiesto per il trasporto di eventuali strumenti da questi utilizzati in ragione della propria disabilità. Tali strumenti, il cui peso ed il cui ingombro sia compatibile con il mezzo utilizzato, dovranno poter essere accolti a bordo ovvero trasportati a seguito dell'utente.

Il gestore non può quindi rifiutare di accettare una prenotazione, emettere un biglietto o di accettare a bordo passeggeri a causa di una loro disabilità, fatto salvo la sicurezza dello stesso utente o degli altri passeggeri e fatto salvo il caso in cui la configurazione del veicolo in rapporto all'infrastrutture a servizio del veicolo renda impossibile tale trasporto in condizioni di concreta sicurezza realizzabili.

Qualora il vettore ritenga di non poter accettare una prenotazione, emettere un biglietto o di accettare a bordo un passeggero per i motivi di sicurezza di cui sopra, questi dovrà informare tempestivamente l'interessato e, su richiesta di quest'ultimo, anche per iscritto, evidenziando i motivi del rifiuto. In tale ipotesi il gestore dovrà contestualmente informare l'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione al servizio di cui trattasi.

Qualora la presenza di una seconda persona sia in grado di prestare l'assistenza necessaria per risolvere eventuali motivazioni di diniego, ovvero il passeggero con disabilità necessiti di una assistenza per i propri spostamenti questi potrà essere accompagnato da una persona di sua

scelta che fornisce detta assistenza la quale viaggerà con lo stesso titolo di viaggio dell'interessato, fornendo al vettore esclusivamente le proprie generalità.

Il vettore ha comunque l'obbligo di prestare gratuitamente assistenza alle persone disabili che intendano usufruire del servizio da questi organizzato.

Qualora il gestore organizzi un servizio con prenotazione obbligatoria, le persone disabili o con mobilità ridotta potranno informare il vettore in anticipo, circa le loro particolari necessità di assistenza, ovvero della propria particolare esigenza, in un termine stabilito anche dal gestore ma che non potrà essere superiore a 36 ore.

Qualora ad una persona disabile o con mobilità ridotta che abbia rispettato la procedura di cui sopra non possa, per qualsiasi motivo, essere assicurata la prestazione offerta, il gestore deve assicurare a questi un servizio di trasporto alternativo fino alla destinazione indicata nel contratto di trasporto nell'ambito dell'offerta di servizio organizzata. Quest'ultima fattispecie tuttavia dovrà rappresentare per il gestore carattere eccezionale e non ricorrente.

Per i servizi di linea definiti speciali, essendo questi riservati a particolari categorie e/o gruppi di utenti, il gestore dovrà garantire le stesse tutele previste nel presente paragrafo quando concretamente applicabili al gruppo nei confronti del quale il servizio è rivolto e/o organizzato.

#### § 10

##### Attività di controllo

1. L'impresa che esercita il servizio di linea commerciale o il servizio di linea di gran turismo e/o il servizio di linea speciale potrà essere tenuta a corrispondere all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione un contributo annuale di sorveglianza ai fini dell'accertamento della regolarità e sicurezza del servizio per quanto alla legge regionale n. 30 del 1998 e ss. mm. e ii come evidenziati nei presenti *criteri generali*. Le Amministrazioni competenti stabiliranno l'ammontare annuo di detto importo che le Imprese esercenti verseranno alle Tesorerie di dette Amministrazioni competenti entro il mese di gennaio di ogni anno solare nel quale l'autorizzazione è vigente, salvo diversa indicazione della stessa Amministrazione competente.

L'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione, attraverso i propri uffici o servizi, disporrà controlli e verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti paragrafi 7, 8 e 9 circa il permanere del possesso dei requisiti, gli obblighi dell'impresa per il servizio autorizzato, anche al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra eventuali più operatori esercenti il servizio stesso, nonché circa il rispetto di ogni altra indicazione contenuta nei presenti *criteri generali* ovvero prevista nei Regolamenti di cui gli Enti Locali si doteranno al riguardo.

A tale fine gli organi addetti al controllo saranno abilitati anche a:

- a) esaminare i libri ed ogni altro documento relativo alla gestione dell'impresa;
- b) richiedere copia dei libri e dei documenti nei locali dell'impresa ovvero di relative estratti;
- c) accedere a tutti i locali, ovvero rimessaggi dei veicoli dell'impresa;

d) acquisire qualsiasi dato informativo sull'attività dell'impresa che abbia relazione con l'attività oggetto di autorizzazione.

## § 11

### Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le infrazioni relative all'esercizio di un servizio di linea commerciale e di gran turismo e/o di servizi di linea speciale autorizzati si verificano quando l'impresa:

a) non rispetta l'obbligo di attivare l'esercizio del servizio autorizzato entro il termine previsto al par. 8 dalla data di inizio riportata nell'autorizzazione, o eserciti il servizio in un eventuale periodo di sospensione dell'autorizzazione disposta conformemente a quanto previsto al successivo paragrafo 12;

b) non rispetta le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

c) non rispetta gli obblighi previsti al paragrafo 9 circa le garanzie e diritti dell'utenza e tutela dei consumatori;

d) impedisca, senza un giustificato motivo, agli Organi preposti di svolgere l'attività di controllo di cui al paragrafo 10;

e) sospenda o interrompa in modo temporaneo e/o definitivo il servizio, in violazione dell'obbligo di comunicazione e relative autorizzazione a detta interruzione e/o sospensione;

g) non rispetti gli obblighi previsti al paragrafo 4, relativi alle tariffe da applicare, secondo il piano tariffario prodotto in sede di autorizzazione o successivamente assentito dall'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione, in seguito ad un adeguamento tariffario;

f) ritardi reiteratamente di almeno venti minuti la partenza dal capolinea del servizio autorizzato (per reiteratamente si intende almeno 3 volte in un solo mese) a meno che non vi siano motivazioni esterne al controllo e/o alla volontà dell'esercente.

Dette infrazioni potranno essere soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 1.600,00, in relazione all'entità della violazione. Nell'ambito di detta variazione i regolamenti che gli Enti locali faranno seguire ai presenti *criteri generali* potranno stabilire più dettagliatamente l'entità della sanzione in ragione dell'entità della stessa infrazione. In assenza di detti regolamenti ovvero di disposizioni emesse dagli uffici competente si applicherà la sanzione minima.

2. Le infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio autorizzato bensì il possesso ancorchè temporaneo dei requisiti previsti per attendere all'autorizzazione, si configurano quando si verificano una delle condizioni di seguito elencate :

a) mancato possesso e/o perdita dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni;



b) mancato possesso e/o perdita dei requisiti della certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente rilasciata da organismi accreditati dal sistema SINCERT;

c) mancata applicazione nei confronti degli addetti delle norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore anche in via temporanea;

d) mancato rispetto, anche in via temporanea, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

In tali ipotesi le Imprese potranno essere soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 1.600,00 in relazione all'entità della violazione. I regolamenti che gli Enti locali faranno seguire ai presenti *criteri generali* stabiliranno più dettagliatamente l'entità della sanzione in ragione dell'entità infrazione riscontrata, in assenza di detti regolamenti ovvero disposizioni emesse dagli uffici competenti si applicherà la sanzione minima.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra, esclusi i proventi delle sanzioni comminate per violazioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (Nuovo Codice della Strada), sono versati in conto entrate alla Tesoreria dell'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione.

4. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi come sopra previsti potranno essere svolti, oltre che dai soggetti espressamente abilitati dalle norme vigenti, anche da dipendenti delle Amministrazioni competenti appositamente formati e formalmente incaricati al riguardo.

5. L'Autorità che procede all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie come sopra previste, nonché delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ne darà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione anche per l'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti al successivo paragrafo 12.

Si da atto che la contestazione effettuata si intende definita quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

## § 12

Sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie: Sospensione, revoca e nullità dell'autorizzazione

### **Sospensione dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione potrà essere sospesa da 1 a 15 giorni quando:

a) non si ottempererà alle disposizioni di una diffida da parte dell'Amministrazione competente nei termini indicate nella diffida stessa;

b) quando comunque siano state adottate, nei confronti dell'operatore, due diffide nell'anno solare, anche qualora l'operatore vi abbia tempestivamente ottemperato, fatti salvi i casi in cui l'operatore abbia prodotto giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione autorizzante;

c) quando siano state adottate tre diffide in un triennio di esercizio anche qualora l'operatore vi abbia tempestivamente ottemperato. Sono fatti salvi i casi in cui l'operatore abbia prodotto giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione autorizzante;

2. La sospensione può riguardare anche solo l'utilizzo di singoli mezzi. In tale ipotesi, due sospensioni di singoli mezzi esercitate in un anno solare e/o tre sospensioni di singoli mezzi esercitate in un solo triennio daranno luogo ad una sospensione da 1 a 15 giorni dell'autorizzazione.

3. Nei casi in cui la sospensione del servizio potrebbe comportare grave pregiudizio all'utenza che utilizza il servizio stesso, a questa potrà seguire una contestuale riammissione al servizio che non annulla però gli effetti sanzionatori della sospensione stessa.

4. La sospensione sarà comunicata al gestore con un preavviso di almeno 7 giorni per consentire il necessario contraddittorio con il gestore stesso il quale contestualmente avvierà le operazioni propedeutiche alla sospensione comminata.

5. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione sarà comunicato immediatamente ai competenti uffici, Autorità e/o Organi di controllo.

#### **Revoca dell'autorizzazione.**

1. L'autorizzazione amministrativa può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione circa l'interesse pubblico originario.

2. L'Amministrazione autorizzante può procedere alla revoca dell'autorizzazione per reiterate e gravi inadempienze di cui ai presenti *criteri generali*. L'Amministrazione autorizzante potrà disporre la revoca dell'autorizzazione in particolare :

a) in presenza della perdita dei requisiti necessari per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ovvero dei requisiti di carattere soggettivo previsti al paragrafo 5 dei presenti *criteri generali*;

b) quando siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'attività di trasporto di linea nel triennio di esercizio anche a prescindere se sia stato adottato una contestuale riammissione al servizio, per ragioni di continuità del servizio;

c) in presenza di comprovate gravi e reiterate irregolarità nello svolgimento del servizio ovvero gravissime irregolarità e/o violazioni ancorchè non reiterate;

3. La revoca sarà adottata con provvedimento motivato e sarà notificata oltre che alla società autorizzata anche agli uffici provinciali della motorizzazione nonché alle autorità di controllo competenti.

4. L'impresa che compie infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio autorizzato, incorrerà nella sospensione di tutte le autorizzazioni di cui la stessa è titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese.

5. Quando la sospensione è stata comminata per un'irregolarità avente carattere continuativo il periodo di sospensione si interrompe alla data in cui l'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ha ricevuto da parte della impresa la comunicazione di avvenuta regolarizzazione e la stessa Amministrazione da contestualmente atto dell'avvenuta regolarizzazione.

6. Quando la sospensione è comminata per irregolarità avente carattere continuativo, decorso inutilmente il periodo di 180 gg da detta sospensione, l'impresa incorrerà nella revoca dell'autorizzazione quando l'irregolarità riguarderà il possesso dei requisiti da parte dell'impresa, trascorso tale termine questa incorrerà nella revoca di tutte le autorizzazioni di cui è titolare ovvero di tutte le autorizzazioni di cui è titolare sia in forma singola che come membro di una riunione di imprese.

7. L'impresa incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione per un periodo di trenta giorni qualora commetta, nell'arco di tre anni, quattro infrazioni, fra quelle previste agli artt. 72 comma 13, 78 comma 3, 79 comma 4, 80 commi 14 e 17, 82 comma 9, 87 comma 6, 174 comma 9, 178 comma 6, 180 commi 7 e 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni .

8. L'impresa che, entro il periodo dei tre anni successivo al provvedimento di sospensione di cui ai punti precedenti, commette nuovamente altre due infrazioni, come individuate sempre nei precedenti punti, incorrerà nella definitiva revoca dell'autorizzazione.

9. La revoca dell'autorizzazione sarà comunicata immediatamente agli uffici, alle Autorità e/o agli Organi di controllo.

#### **Nullità dell'autorizzazione rilasciata**

Qualora l'Impresa abbia ottenuto una autorizzazione sulla base di requisiti che si sarebbero dovuti concretizzare all'atto dell'avvio dell'attività autorizzata e l'Amministrazione autorizzante, in sede di contestuale controllo non riscontra il verificarsi delle condizioni attese, nel termine di 15 gg. dall'avvio dell'attività l'autorizzata, accerta la nullità dell'autorizzazione rilasciata e ne dà comunicazione alle Autorità e/o Organi competenti.